



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUÈ CARDUCCI
P.zza Sforzini, 18 – 57128 Livorno Tel. 0586/502356
CF: 92144980494 - Codice Univoco Ufficio: 5I1ZGB
www.scuolecarduccilivorno.edu.it
LIIC82200P@ISTRUZIONE.IT LIIC82200P@PEC.ISTRUZIONE.IT



REGOLAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO I.C. GIOSUÈ CARDUCCI

**Approvato con delibera n.7 del 16/12/2022
del Consiglio di Istituto
Aggiornato con delibere n.30 del 21/05/2024,
n.5 del 07/10/2025, n 17 del 13/11/2025**

INDICE

PREMESSA	4
TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI	
Art. 1 – Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC	5
Art. 2 – Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali.	5
Art. 3 – Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe.....	5
Art. 4 – Convocazione del Collegio dei Docenti	5
Art. 5 – Consultazione Collegio Docenti in modalità telematica.....	5
Art. 6 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto	6
Art. 7 – Elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto	6
Art. 8 – Convocazione del Consiglio di Istituto – Ordine del giorno – svolgimento delle sedute.....	6
Art. 9 – Consultazione Consiglio di Istituto in modalità telematica	7
Art. 10 – Pubblicità degli atti.....	8
Art. 13 – Comitato per la Valutazione dei Docenti.....	8
Art. 14 – Assemblee e Comitato dei genitori	9
TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI E NORME DI COMPORTAMENTO	
Art. 15 – Diritti	9
Art. 16 – Doveri.....	9
Art. 17 – Norme generali di comportamento	10
Art. 18 – Prevenzione	10
Art. 19 – Tipologia delle mancanze.....	10
Art. 20 – Divieto dell'uso dei cellulari	13
Art. 21 - Provvedimenti disciplinari	13
Art. 22 - Estensione delle sanzioni.....	13
Art. 23 - Conversione delle sanzioni	13
Art. 24 - Risarcimento dei danni causati alle strutture e alle attrezzature della scuola	13
Art. 25 - Impugnazioni.....	14
Art. 26 - Composizione, designazione e durata dell'Organo di Garanzia	14

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

CAPO I – GENERALITÀ	14
Art. 27 - Criteri per l’adattamento del calendario scolastico	14
Art. 28 – Accoglienza degli alunni.....	15
Art. 29 – Frequenza delle lezioni	15
Art. 30 – Entrate fuori orario	15
Art. 31 – Uscite anticipate	16
Art. 32 – Assenze degli alunni.....	16
Art. 33 Sciopero del personale	16
Art. 34 Collaborazione scuola-famiglia	16
Art. 35 Attività extracurricolari	17

CAPO II - USCITA AUTONOMA

Art. 36 – Patto di corresponsabilità concordato scuola-famiglia	17
Art. 37 – Procedura per l’autorizzazione all’uscita autonoma.....	17
Art. 38 – Uscita da scuola.....	18
Art. 39 – Uscita autonoma.....	18
Art. 40 – Uscita autonoma e attività didattiche extracurricolari, corsi pomeridiani, progetti, attività inerenti agli esami di Stato organizzati dalla scuola	19

TITOLO IV – VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 41 – Disposizioni generali.....	19
Art. 42 – Piano annuale dei viaggi d’istruzione.	19
Art. 43 – Modalità di effettuazione.	20
Art. 44 – Modulistica	20
Art. 45 – Destinazione, durata e periodo di effettuazione dei viaggi.	20
Art. 46 – Quote di partecipazione.....	21

TITOLO V – PERSONALE DOCENTE

Art. 47 – Comportamento generale e norme di servizio.....	22
Art. 48 – Vigilanza degli allievi	21
Art. 49 - Criteri per l’assegnazione alle sedi/alle classi del personale docente, elencati in ordine di priorità	23
Art. 50 – Ore di supplenza.....	24
Art. 51 – Ricevimento dei Genitori o di chi ne fa le veci.....	24
Art. 52 – Intervallo	24
Art. 53 – Prevenzione e sicurezza.....	24
Art. 54 – Spostamento delle classi.....	24
Art. 55 – Illustrazione della programmazione e valutazioni.	25
Art. 56 – Distribuzione dei carichi di lavoro	25
Art. 57 – Circolari interne	25

TITOLO VI – UTENZA E PUBBLICO

Art. 58 – Accesso all’Istituto	25
Art. 59 – Rapporti con la Dirigenza.....	25

Art. 60 – Accesso alla Segreteria.....	25
TITOLO VII – PERSONALE ATA	
Art. 61 – Compiti di sorveglianza (personale ausiliario)	26
Art. 62 – Comportamento generale	26
Art. 63 – Orario di servizio.....	26
Art. 64 – Ritardi.....	26
Art. 65 – Prestazioni di lavoro straordinario.....	27
Art. 66 – Richiamo all’osservanza	27
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 67 – Norma di rinvio, entrata in vigore e modifica	27
ALLEGATI	28

PREMESSA

Il presente Regolamento di Istituto garantisce il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana e il rispetto delle disposizioni di legge sancite dal Codice Civile. È conforme:

- ai principi e alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli Studenti” emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, alle sue modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134;
- al Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; alle previsioni della Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", alle sue modifiche e integrazioni apportate dalla Legge 17 maggio 2024 n.70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" e del Decreto legislativo del 12/06/2025 n. 99 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo", in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70;
- alla Legge 5 settembre 2019 n.92 con cui è stato reintrodotta l’insegnamento dell’educazione civica e alle Nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica del 2024.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dall’Istituto, nonché con le norme a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e con quanto previsto nei contratti nazionali di lavoro per le categorie interessate.

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi, tratti dal citato Statuto delle studentesse e degli Studenti:

- “La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica”
- “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”
- “La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione e di espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica sociale e culturale”

TITOLO I - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC.

1. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo preavviso – in linea di massima non inferiore ai 5 gg. – rispetto alla data fissata per la seduta. La convocazione deve essere effettuata mediante:
 - comunicazione ai singoli membri e pubblicazione dell'avviso all'albo dell'Istituto nel caso di convocazione del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva e del Comitato di Valutazione dei Docenti;
 - pubblicazione sul registro elettronico di apposita comunicazione, nel caso di convocazione del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe.
2. La comunicazione di convocazione deve indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare. Saranno preventivamente inviati materiali e documenti utili alla discussione dei punti all'ordine del giorno.
3. Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto apposito verbale, firmato dalla/dal Presidente e dalla Segretaria designata, ed esso viene conservato su apposito registro.
4. È ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa sia resa solidale al registro dei verbali in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile. Del registro dei verbali risponde il/la presidente dell'Organo Collegiale.
5. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti effettivamente nominati e in carica (coerentemente con l'art.37 del D.Lgs. n.297/1994).
6. Tutti i membri degli OO.CC. sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, e sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza.

Art. 2 – Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali.

1. Sulla base della programmazione del Collegio Docenti ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.

Art. 3 – Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe.

1. Le riunioni del Consiglio di Classe aperte a tutte le sue componenti non potranno essere programmate in un numero inferiore a quattro durante l'anno scolastico, secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti.
2. La riunione sulla programmazione didattica ed educativa non può avere una durata inferiore a un'ora.
3. Ove si presentino situazioni particolari, il Consiglio di Classe è convocato d'ufficio dalla Dirigenza oppure su proposta dalla maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Convocazione del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'Art.2 del D.Lgs. 297/1994 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Consultazione Collegio Docenti in modalità telematica

1. Il Collegio dei Docenti può essere consultato in modalità telematica, attraverso la predisposizione di una votazione online mediante l'uso della piattaforma di comunicazione dell'Istituto.
2. L'avviso relativo alla consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire tre giorni prima rispetto a quello di avvio delle votazioni e deve contenere l'indicazione della durata prevista, di norma non inferiore alle 24 ore, e l'esplicita definizione dell'orario di chiusura. Il dirigente scolastico convoca in seduta straordinaria il Collegio dei Docenti qualora almeno un decimo dei componenti richieda di procedere in tal senso: la richiesta deve pervenire al dirigente scolastico entro l'ora di avvio previsto per la procedura di votazione.

3. Tutti i membri del Collegio sono chiamati a rispondere alla consultazione esprimendo il proprio voto (favorevole/contrario), o palesando la propria astensione.
4. Il Collegio dei Docenti può riunirsi anche utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative, utilizzando per le votazioni delle delibere il medesimo sistema previsto per la consultazione. Per le sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità e le modalità e il preavviso di convocazione richiesti per l'adunanza ordinaria in presenza.
5. Il risultato delle votazioni e delle consultazioni è valido soltanto se avrà espresso parere esplicito (favorevole/contrario/ di astensione) almeno la metà più uno dei componenti del Collegio, quorum strutturale di validità della delibera. Qualora non si raggiunga il quorum strutturale, il Collegio sarà convocato in seduta straordinaria, in presenza ovvero in modalità telematica.
6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro momento.
7. L'assunzione della delibera a seguito di consultazione telematica senza discussione collegiale viene ratificata da apposito verbale, prodotto allo scadere del tempo previsto per lo scrutinio e archiviato nel registro dei verbali del Collegio dei Docenti.

Art. 6 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dalla Dirigenza ed è immediatamente successiva all'emanazione dell'atto di proclamazione degli eletti a cura della Dirigenza, attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni.

Art. 7 – Elezione Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Istituto

1. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dalla Dirigenza ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È eletto il genitore che abbia ottenuto almeno la metà più uno dei voti espressi dai componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da individuare fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
2. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per la realizzazione dei compiti propri del Consiglio stesso. In particolare, convoca il Consiglio, ne presiede le sedute, esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio, degli altri organi della scuola e di tutti gli aventi diritto.
3. Il Vicepresidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.
4. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, le sedute del Consiglio di Istituto già convocate sono presiedute dal genitore più anziano.

Art. 8 – Convocazione del Consiglio di Istituto – Ordine del giorno – svolgimento delle sedute.

1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso, per il tramite della Segreteria dell'Istituto.
2. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta della Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal Presidente, sentita eventualmente la Giunta Esecutiva. L'iscrizione di determinati argomenti all'o.d.g. può essere chiesta, oltre che dai membri del Consiglio, anche dagli altri organi collegiali della scuola. Inoltre, hanno titolo a proporre argomenti da inserire nell'o.d.g.
 - l'Assemblea dei Genitori ed il Comitato dei Genitori;
 - il Collegio dei Docenti;
 - l'Assemblea del personale ATA.

3. Il Consiglio di Istituto può discutere e deliberare anche su proposte e documenti presentati dagli Enti Locali dai Consigli di quartiere e da Associazioni ed Organizzazioni sociali. Tutte le richieste, tranne quelle avanzate dai membri del Consiglio di Istituto, vanno formulate per iscritto alla Dirigenza, nella sua qualità di presidente della Giunta Esecutiva.
4. Gli argomenti all'o.d.g. devono essere discussi nell'ordine in cui sono stati enunciati, salvo eventuale mozione da presentare all'inizio della seduta.
5. Decorsa mezz'ora dopo quella indicata dall'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto dall'art. 1 c.5 del presente Regolamento, il Presidente dichiara deserta l'adunanza. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è dato atto nel verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze preventivamente giustificate. La verifica del numero legale può essere effettuata in ogni momento della seduta, su richiesta di qualsiasi Consigliere.
6. All'inizio della seduta possono essere stabiliti i tempi degli interventi e la durata della riunione. Superato il termine previsto senza aver concluso la discussione degli argomenti, il Consiglio è chiamato a decidere se aggiornare la seduta o proseguire la riunione.
7. Il Consiglio di Istituto si riunisce normalmente nella sede della scuola, in giorni feriali e in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei Consiglieri.
8. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e possono assistervi gli elettori delle diverse componenti, senza diritto di parola. Il pubblico non è ammesso quando sono in discussione argomenti riservati concernenti persone.
9. Il Consiglio di Istituto, al fine di meglio realizzare il proprio potere d'iniziativa, può decidere, in relazione a singoli problemi o quando sorga la necessità o l'opportunità, di costituire opportune commissioni di lavoro. Mediante indagini, studi, esami e proposte, queste svolgono l'attività preparatoria per i provvedimenti di competenza del Consiglio.

Art. 9 – Consultazione Consiglio di Istituto in modalità telematica

1. Il Consiglio di Istituto può essere consultato in modalità telematica, attraverso la predisposizione di una votazione online mediante l'uso della piattaforma di comunicazione dell'Istituto.
2. L'avviso relativo alla consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire tre giorni prima rispetto a quello di avvio delle votazioni e deve contenere l'indicazione della durata prevista, di norma non inferiore alle 24 ore, e l'esplicita definizione dell'orario di chiusura. Il Presidente convoca in seduta straordinaria il Consiglio di Istituto qualora almeno un terzo dei componenti richieda di procedere in tal senso: la richiesta deve pervenire al Presidente entro l'ora di avvio previsto per la procedura di votazione.
3. Tutti i membri del Consiglio di Istituto sono chiamati a rispondere alla consultazione esprimendo il proprio voto (favorevole/contrario), o palesando la propria astensione.
4. Il Consiglio di Istituto può riunirsi anche utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative, utilizzando per le votazioni delle delibere il medesimo sistema previsto per la consultazione. Per le sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità e le modalità e il preavviso di convocazione richiesti per l'adunanza ordinaria in presenza.
5. Il risultato delle votazioni e delle consultazioni è valido soltanto se avrà espresso parere esplicito (favorevole/contrario/di astensione) almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, quorum strutturale di validità della delibera. Qualora non si raggiunga il quorum strutturale, il Consiglio sarà convocato in seduta straordinaria, in presenza ovvero in modalità telematica.
6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro momento.
7. L'assunzione della delibera a seguito di consultazione telematica senza discussione collegiale viene ratificata da apposito verbale, prodotto allo scadere del tempo previsto per lo scrutinio e archiviato nel registro dei verbali del Consiglio di Istituto.

Art. 10 – Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire affiggendo all'Albo d'Istituto la copia integrale o un suo estratto del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio.
2. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.
3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 11 – Requisiti tecnici minimi per le sedute telematiche

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) la segretezza della seduta;
 - b) l'identificazione degli intervenuti;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d) la visione dei documenti mostrati e oggetto di votazione;
 - e) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati.

Art. 12 – Limitazioni

1. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

Art. 13 – Comitato per la Valutazione dei Docenti

1. Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito e regolamentato ai sensi della Legge 107/2015 art. 1 comma 129. La convocazione del Comitato spetta alla Dirigenza che lo presiede, ed è costituito dai seguenti componenti:
 - tre docenti dell'Istituzione Scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
 - due rappresentanti dei Genitori;
 - un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici
2. Il Comitato di valutazione, di durata triennale, funziona:
 - in composizione ristretta** (ossia formato dalla Dirigenza, dai tre docenti eletti e integrato dal docente tutor, senza quindi la presenza della componente genitori) per esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente;
 - **in composizione allargata** per individuare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente.
3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D.Lgs 297/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione della Dirigenza. Il comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del citato decreto.
4. La votazione per le decisioni da assumere è palese salvo il caso che ci si riferisca a singole persone in caso di richiesta di riabilitazione.

Art. 14 – Assemblee e Comitato dei genitori

1. I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Alle assemblee dei Genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola la Dirigenza e i docenti rispettivamente della classe o della scuola.
2. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con la Dirigenza.
3. La presenza di persone esterne alla scuola (esperti, professionisti, rappresentanti di associazioni, etc.) deve essere posta al visto autorizzativo della Dirigenza congiuntamente alla richiesta di assemblea.

TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 15 – Diritti

1. Ciascun alunno e ciascuna alunna ha diritto di:
 - ricevere un'educazione democratica, rispettosa della sua personalità, che dia rilievo allo studio del mondo contemporaneo, alla tolleranza, al rispetto delle idee altrui, al senso civico, all'impegno e alla solidarietà civile;
 - ricevere una valutazione serena e oggettiva del proprio operato che oltre all'impegno tenga conto di tutte le componenti della sua personalità, non trascurando la situazione ambientale di provenienza;
 - ricevere rispetto da tutto il personale della scuola e dai compagni.

Art. 16 – Doveri

1. Ciascuna alunna e ciascun alunno ha il dovere di:
 - avere cura della propria persona e di presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso e idoneo all'istituzione scolastica;
 - non portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica;
 - tenere sempre spento il cellulare nei locali della scuola, salvo esplicita autorizzazione dell'insegnante;
 - avere sempre con sé il libretto personale;
 - presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata;
 - utilizzare correttamente strutture, infrastrutture e attrezzature che la scuola offre per le attività scolastiche;
 - non danneggiare mobili e suppellettili, non sporcare i locali, non imbrattare le pareti e rispettare il materiale didattico;
 - tenere un comportamento rispettoso e leale nei confronti dei compagni e di tutto il personale della scuola;
 - accettare, rispettare ed aiutare i compagni, gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti al fine di favorire l'integrazione e la solidarietà.

Art. 17 – Norme generali di comportamento

1. È opportuno che gli alunni non portino a scuola denaro o oggetti di valore.
2. È vietato fumare in tutti i locali dell'edificio scolastico. In caso d'inadempienza saranno informati del fatto i genitori dell'alunno, sarà applicata la relativa sanzione pecuniaria e saranno presi i conseguenti provvedimenti disciplinari.
3. Dal momento dell'ingresso dell'alunno nell'edificio scolastico è vietato l'uso del telefono cellulare, salvo esplicita autorizzazione dell'insegnante. Nel caso in cui l'alunno lo utilizzi durante la lezione o in altri momenti, gli sarà richiesto dal Docente di appoggiarlo sul banco a schermo chiuso.
4. Non è consentito utilizzare strumentazioni (macchina fotografica, telecamera, lettore mp3, etc.) che possono turbare lo svolgimento delle attività didattiche. Nel caso che l'alunno utilizzi uno di questi strumenti durante la lezione o in altri momenti, gli sarà richiesto di spegnere i dispositivi e di appoggiarli sul banco.
5. Durante l'ora di lezione o al cambio delle ore, gli alunni devono rimanere in classe. È vietato spostarsi negli atri e nei corridoi disturbando il lavoro che si svolge nelle aule. È vietato spostarsi all'interno dell'edificio scolastico, accedere alla biblioteca, ai laboratori, usare strumenti e attrezzature senza la presenza e il controllo dell'insegnante.
6. Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell'ambito delle proprie aule o spostarsi rimanendo in prossimità della propria aula;
 - è vietato passare da un piano all'altro;
 - l'accesso ai servizi igienici deve avvenire un alunno per volta in modo da non sovraffollare gli stessi e consentire un regolare controllo degli accessi.
7. Durante le ore di lezione, gli alunni possono accedere ai servizi igienici solo in casi eccezionali, limitandosi a uscire uno per volta con il permesso dell'insegnante.

8. Ciascun allievo risponde personalmente di danni ai locali e alle suppellettili scolastiche e le spese di ripristino saranno addebitate al responsabile. Se il danno è considerevole e interno alla classe, e non è possibile determinarne una responsabilità diretta, le spese di ripristino saranno addebitate all'intera classe.

Art. 18 – Prevenzione

1. Nella Comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali quali esortazione, l'esempio, il dialogo.
2. Le situazioni di "rottura" della convivenza civile potranno essere risolte mediante:
 - la ricerca continua e tenace del dialogo e della mediazione;
 - il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi delle relazioni educative.
3. La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per:
 - far maturare negli studenti e nelle studentesse la consapevolezza che la conoscenza e il sapere contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere sociale;
 - ricercare le strategie educative atte a far crescere nelle alunne e negli alunni una precisa e attiva motivazione al lavoro scolastico.

Art. 19 – Tipologia delle mancanze

1. Tutte le mancanze disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento.
2. I comportamenti sanzionabili, con riferimento ai doveri degli studenti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica D.P.R. 249/1998, D.P.R. n.235/2007 e D.P.R. n.134/2025, nel presente regolamento e nel "Patto educativo di Corresponsabilità", che si configurano come mancanze disciplinari sono quelli che:

A. ostacolano la crescita intellettuale e formativa dell'alunno che, volutamente, assolve in modo inadeguato ai propri doveri scolastici, quali:

1. assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
2. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
3. chiacchierare, disturbare o rendersi protagonisti d'interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
4. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica;
5. falsificare le firme;
6. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'istituto;
7. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi;
8. usare il cellulare durante l'orario scolastico senza specifica autorizzazione del docente (le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della scuola solo in casi di necessità e non per dimenticanze o motivi futili).

B. Consistono in un uso improprio e/o danneggiano strutture, attrezzature, materiale della comunità scolastica ed altrui, quali:

9. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel presente regolamento;
10. danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
11. furto.

C. Consistono nell'arrecare danno o offesa alla persona (compagni e personale della scuola) quali:

12. offendere con parole, gesti o azioni, anche attraverso i canali social e in tempi e/o luoghi extrascolastici;
13. sporcare con scritte, graffiti e altro i locali e gli arredi della scuola;
14. colluttazione con un compagno all'interno o nelle pertinenze esterne dell'edificio scolastico;
15. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante;
16. violenza privata, minacce, percosse o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

17. Nei casi specificamente previsti dal comma 9 dell'art. 4 dello Statuto:

- quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti;

è prevista la sanzione dell'**allontanamento dalla comunità scolastica** con una durata superiore ai 15 giorni e include, altresì, le sanzioni gravissime dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato.

Il provvedimento è disposto dal consiglio d'istituto, su proposta del consiglio di classe.

La scuola prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Caso per caso, sarà valutato e costruito «un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica», coinvolgendo, ove necessario, anche i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

Art. 20- Divieto dell'uso dei cellulari

1. **A decorrere dal 1° settembre 2025** è vietato l'uso di smartphone o altri dispositivi elettronici personali (es. smartwatch, tablet privati, cuffie wireless) durante l'intero orario scolastico, ivi comprese lezioni, intervalli, spostamenti, attività extracurricolari in tutte le pertinenze dell'istituto;
2. Le uniche **deroghe** ammesse sono:
 - ✓ nei casi in cui l'uso di tali dispositivi sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP), come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, ovvero per motivate necessità personali da documentare con apposita istanza;
 - ✓ per gravi e documentati motivi di salute.
3. Continua, invece, ad essere consentito l'uso di altri strumenti digitali **non personali** presenti negli ambienti scolastici, quali: tablet, PC, notebook, i-pad, smart TV, aule immersive, ed altre dotazioni tecnologiche, la cui regolamentazione sarà normata da apposite delibere degli organi collegiali quali il collegio docenti per gli aspetti didattici ed il consiglio d'istituto per gli aspetti organizzativi. È consentito l'utilizzo degli I-pad con il consenso del docente e sotto la sua responsabilità, per finalità inclusive (specie nei confronti di alunni diversamente abili e DSA), didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. A tal riguardo si raccomanda ai docenti di favorire una didattica cooperativa che consenta di monitorare costantemente un uso improprio del device.
4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'art.21 del presente regolamento richiamo verbale del docente, annotazione nel registro elettronico.
5. **In caso di recidiva** si applica la sanzione di cui all'art.21 del presente Regolamento nota disciplinare scritta del docente annotata nel registro elettronico e visibile solo da parte dei docenti del consiglio di classe. Successiva comunicazione telefonica ai genitori (protocollata a fonogramma). Ripresa delle lezioni il giorno successivo solo alla presenza dei genitori.
6. L'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire immagini, filmati, registrazioni vocali riconducibili a persone dell'ambito scolastico e/o la loro diffusione (mediante posta elettronica, sms, siti internet), in violazione del diritto alla privacy, è punita con la sanzione dell'**allontanamento dalle lezioni** da 1 a 2 giorni o da 3 a 15 giorni di cui all'art. 21 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Nel primo caso, le attività di recupero educativo sono gestite direttamente dalla scuola tramite docenti incaricati di realizzare attività di «approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare»; nel secondo caso, tali attività si svolgono presso «le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni.
Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della scuola, lo studente/la studentessa e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati, inoltre, a risarcire il danno arrecato.

7. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale (Leggi e disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo n. 71 del 18/6/2018, n. 70 del 17/05/2024 e D.Lgs. n.99/2025; Legge sulla privacy 30/6/2003 n.196).
8. **Analogo divieto di cui al comma 1, salvo comprovate esigenze di servizio, vige per tutto il personale scolastico durante le attività didattiche.** Ciò in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti (circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998 "Uso del cellulare nelle scuole").
Viene salvaguardato, comunque, ed esclusivamente per finalità didattiche, l'utilizzo di altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, quali pc, tablet, lavagne elettroniche, secondo le modalità che saranno comunicate con apposite circolari.
9. L'utilizzo per finalità didattiche e organizzativo/amministrative da parte dei docenti non è soggetto a divieto quando necessario al perseguimento delle finalità istituzionali.
È consentito l'uso del cellulare nel caso di emergenza.

Art. 21 – Provvedimenti disciplinari

1. Tenuto conto delle disposizioni vigenti, del fatto che i provvedimenti disciplinari devono:
- avere un'importante finalità educativa;
 - tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della Comunità Scolastica (art. 4 "Statuto delle studentesse e degli studenti");
 - essere tempestivi e temporanei;
 - essere graduati e proporzionati alle infrazioni;
 - essere contestuali e riferiti alle caratteristiche personali e socioculturali dell'alunno non mortificanti;
 - essere ispirati al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno;
- e considerato che:
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
 - in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità
 - le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e devono essere convertibili in attività in favore della comunità scolastica;
 - la riparazione non estingue mancanza rilevata;
 - l'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati;
 - nessuna infrazione e sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- si fissano nella seguente tabella i criteri per individuare gli interventi educativi, le sanzioni atte a correggere le mancanze e gli organi competenti a erogarle.
2. Resta inteso che qualora si verificano violazioni del Codice Civile e/o Penale si provvederà a segnalare l'accaduto alle autorità competenti.

MANCANZE A,B,C	INTERVENTI EDUCATIVI GRADUATI E SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
1. Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi. 2. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio. 3. Chiacchierare, disturbare, o rendersi	Richiamo verbale con annotazione del fatto sul registro elettronico. Per il p.8 oltre al richiamo nel caso che l'alunno utilizzi uno di	Docente presente in classe.

<p>protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche. 4. Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica. 8. Utilizzo dello smartphone - smartwatch o altri dispositivi elettronici personali durante l'orario scolastico senza specifica autorizzazione del docente</p>	<p>questi strumenti durante la lezione o in altri momenti (intervalli, spostamenti, attività extracurricolari in tutte le pertinenze dell'istituto), gli sarà richiesto di spegnere i dispositivi e di appoggiarli sul banco e seguirà comunicazione telefonica ai genitori (fonogramma protocollato).</p>	
<p>5. Falsificare le firme. 6. Dimenticare di far sottoscrivere alla famiglia i documenti scolastici in uso nell'Istituto.</p>	<p>Nota disciplinare scritta del docente annotata nel registro elettronico e visibile solo da parte dei docenti del consiglio di classe. Successiva comunicazione telefonica ai genitori (protocollata a fonogramma).</p>	<p>Docente presente in classe o il coordinatore di classe.</p>
<p>7. Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi.</p>	<p>Nota disciplinare scritta del docente annotata nel registro elettronico e visibile solo da parte dei docenti del consiglio di classe con ritiro immediato dell'oggetto pericoloso con annotazione sul registro elettronico Segue la comunicazione telefonica al genitore.</p>	<p>Docente presente in classe o il coordinatore di classe.</p>
<p>Per mancanze continuate da 1 a 8, già precedentemente segnalate con comunicazione telefonica alla famiglia. (art.20 c.5) Reiterato uso del cellulare - smartwatch o altre strumentazioni che turbano l'andamento della lezione.</p>	<p>Nota disciplinare scritta del docente annotata nel registro elettronico e visibile solo da parte dei docenti del consiglio di classe. Successiva comunicazione telefonica ai genitori (protocollata a fonogramma). Ripresa delle lezioni il giorno successivo solo alla presenza dei genitori.</p>	<p>Docente presente in classe o il coordinatore di classe.</p>
<p>9. Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 10. Danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali dei compagni o del personale scolastico. 11. Furto.</p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico. Restituzione o risarcimento del bene danneggiato o sottratto</p>	<p>Docente presente in classe o il coordinatore di classe</p>
<p>12. Offendere con parole, gesti o azioni, anche attraverso i canali social e in tempi e luoghi extrascolastici. 13. Sporcare con scritte, graffiti e altro i locali e gli arredi della scuola. 14. Colluttazione con un compagno all'interno della scuola o nelle pertinenze esterne dell'edificio scolastico. 15. Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni o Sospensione da una o più uscite e viaggi di istruzione.</p>	<p>Consiglio di classe allargato. L'alunno e la famiglia hanno diritto di essere ascoltati prima che venga decisa la sanzione</p>

15.a. Mancanza grave di autocontrollo.	Nota disciplinare sul registro elettronico. Convocazione immediata del genitore per l'allontanamento dell'alunno per la stessa giornata scolastica.	Docente di classe in collaborazione con il coordinatore, dopo consenso della Dirigente Scolastica.
Reiterate mancanze 9-10-11-12-13-14.	Allontanamento dalle lezioni da uno/due a tre/quindici giorni	Consiglio di classe allargato propone la durata della sospensione. L'alunno e la famiglia hanno diritto di essere ascoltati.
16. Violenza privata, minacce, percosse o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti; 17. Violazione della normativa sulla privacy, condotte lesive del decoro e dell'immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo	Allontanamento dalla comunità scolastica di durata oltre i 15 gg. in base alla gravità del caso provvedimento che può includere le sanzioni gravissime dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame di Stato.	Il provvedimento è disposto dal consiglio d'istituto, su proposta del consiglio di classe. L'alunno e la famiglia hanno diritto di essere ascoltati.

Art. 22 - Estensione delle sanzioni

1. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.
2. Esami di Stato - Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione Esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 23 - Conversione delle sanzioni

1. Nel caso di sanzioni che prevedono **l'allontanamento dell'alunno dalle lezioni**, è sempre offerta alla famiglia dello studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali **attività di cittadinanza appositamente organizzate**:
 - a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
 - b) collaborazione con il personale ATA;
 - c) riordino della biblioteca e/o riordino di laboratori;
 - d) produzione di elaborati che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
 - e) attività di tutor di compagni;
 - f) attività di riflessione, studio e approfondimento sul Regolamento Scolastico di Istituto;
 - g) attività didattica di studio e approfondimento disciplinare, momenti di studio extra-scolastici, sotto la supervisione di un docente;
 - h) attività laboratoriali, teatrali ed espressive che prevedono esperienze formative positive non direttamente correlate alle sanzioni disciplinari, ma progettate dalle Istituzioni Scolastiche nell'ottica del miglioramento dei comportamenti responsabili dei ragazzi e delle ragazze;
 - i) attività di ricerca;
 - j) attività di volontariato.

2. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

3. Per le sanzioni che comportano **l'allontanamento dello studente dalle lezioni** per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
4. Nei periodi di **allontanamento dalla comunità scolastica** superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
5. Nelle more dell'adeguamento, in attesa della pubblicazione degli elenchi regionali degli Enti e delle Associazioni del terzo settore con cui stipulare convenzioni, si individuano le seguenti modalità e contenuti di tali attività per gli studenti destinatari di provvedimenti disciplinari **di allontanamento dalla comunità**, poste totalmente in capo alle scuole:
 - Le attività, deliberate "con adeguata motivazione" dal C.d.C., sono realizzate sempre a scuola e da docenti specificamente "incaricati".
 - Le tipologie di attività devono:
 - avere "finalità educativa"
 - tendere "al rafforzamento del senso di responsabilità"
 - tendere "al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica"
 - tendere "al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica"
 - Le attività presso la scuola sono:
 - pulizia del giardino, della biblioteca, dei laboratori;
 - raccolta differenziata;
 - laboratori strutturati con alunni con disabilità importante;
 - attività di ed. civica;
 - UDA su un tema di ed. civica

Art. 24 - Risarcimento dei danni causati alle strutture e alle attrezzature della scuola

1. La conservazione degli ambienti, delle strutture e degli oggetti di proprietà della scuola è affidata al senso di responsabilità morale, sociale e civile di tutti. Per danni eventualmente prodotti dovuti a intenzionalità si stabiliscono i seguenti provvedimenti:
 - a) chi sia riconosciuto responsabile di atti di vandalismo nei confronti di arredi o di danni a strutture della scuola, di furti o di danneggiamento, è tenuto al ripristino della situazione originaria preesistente o al risarcimento. Il risarcimento sarà richiesto ai genitori del responsabile, dopo un'attenta valutazione della situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno;
 - b) in assenza di dichiarazione di responsabilità personale o di individuazione di chi ha provocato danni o furti, il risarcimento potrà essere richiesto a tutta la classe o a tutti quelli che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica;
 - c) le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni;
 - d) In merito all'assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi sarà eseguita dagli alunni durante gli intervalli. Le modalità organizzative saranno di competenza dei Consigli di classe/interclasse.

Art. 25 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

Art. 26 - Composizione, designazione e durata dell'Organo di Garanzia

1. L'O.G. è designato dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto:
 - dalla Dirigenza che ne assume la presidenza
 - dal Presidente del Consiglio d'istituto

- da n. 1 rappresentante dei docenti
 - da n. 1 rappresentante dei genitori
 - da n. 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.
2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi d'incompatibilità di giudizio. In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito da persona appartenente alla medesima categoria e designato dalla Dirigenza tra i membri della Giunta Esecutiva.
 3. L'O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.
 4. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e costituiscono un provvedimento definitivo da notificare, in modo riservato, alle persone interessate.
 5. Nel caso in cui l'O.G. decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente revocato e si provvede con notifica scritta ad informare la famiglia dell'alunno interessato e il Consiglio di Classe. Inoltre, gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare devono essere annullati.
 6. Di ogni riunione dell'Organo di Garanzia è redatto apposito verbale, custodito in un apposito registro dalla Dirigenza.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 27 - Criteri per l'adattamento del calendario scolastico

1. Considerato che la Regione Toscana definisce il calendario scolastico regionale individuando le date di inizio e termine delle lezioni, delle vacanze natalizie e pasquali, più altri giorni di sospensione con il vincolo di prevedere almeno 200 giorni di lezione per garantire la validità dell'anno scolastico, è necessario che il Consiglio di Istituto al fine di formulare gli adattamenti del calendario scolastico tenga conto del numero minimo dei giorni di lezioni previsti e di eventuali altre situazioni (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, ecc.) che possono ridurre il numero dei giorni di lezione, e si riferisca ai seguenti criteri che stabiliscono i margini dei possibili adattamenti, che potranno essere proposti in prima istanza dal Collegio dei Docenti:
 - a) Tenendo conto di quanto stabilito annualmente dal calendario scolastico regionale (n. giorni di lezione, n. giorni sospensione attività didattica ecc.), sono da valutare attentamente sia le situazioni prevedibili che possono verificarsi nell'anno di riferimento (es. consultazioni elettorali), sia gli eventi imprevedibili che possono richiedere la chiusura delle scuole (es. calamità naturali, allerta meteo, ordinanze del sindaco ...). Su queste valutazioni deve essere elaborata la proposta degli OO.CC. che non può in alcun caso ridurre i 171 o i 204 giorni complessivi di attività, patrona compresa, rispettivamente per le classi funzionanti su 5 o 6 giorni.
 - b) Gli eventuali adattamenti al calendario scolastico sono da individuarsi preferibilmente nella seconda parte dell'anno scolastico e in particolare nei mesi di fine aprile, maggio, giugno, non solo per assicurare un intervallo dalla didattica per alleggerire i carichi dell'apprendimento, visto il particolare periodo di effettiva stanchezza degli alunni, ma anche per garantire gli opportuni margini di intervento da parte della Dirigenza e del Consiglio di Istituto in caso di necessità.
 - c) Affinché la delibera assunta annualmente dal Consiglio non sia viziata da elementi di illegittimità, il Consiglio stesso riconosce facoltà alla Dirigenza, qualora si verificasse lo sfioramento dei limiti dei giorni complessivi di attività indicati dalla Regione, di assumere durante l'a.s. di riferimento le opportune iniziative per assicurare la validità dell'anno scolastico, tra cui quella di annullare le sospensioni già deliberate in caso di sopraggiunte e non previste chiusure della scuola per ordinanza del Sindaco o per altre cause di forza maggiore.

2. Non sono da recuperare i giorni di lezione perduti per cause esterne (elezioni, nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.), mentre è necessario recuperare quelli derivanti da decisioni autonome della scuola, qualora il numero effettivo dei giorni di scuola scenda sotto il limite regionale di cui alla lettera a) del presente articolo.
3. L'anno scolastico resta valido, anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni.

Art. 28 – Accoglienza degli alunni

1. Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si troverà a scuola 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche per accogliere le alunne e gli alunni.
2. Non sono accolti gli alunni all'interno delle pertinenze della scuola prima dell'orario di ingresso.

Art. 29 – Frequenza delle lezioni

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per lezioni s'intendono tutte le attività didattiche svolte durante l'orario scolastico, comprese quelle all'esterno dell'istituzione scolastica. Per ogni attività svolta all'esterno dell'istituzione scolastica, sarà data preventiva comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico.
2. Durante tali uscite, gli alunni saranno accompagnati dai docenti della classe e, in caso di presenza di alunno diversamente abile, dal docente di sostegno o un altro docente della classe che lo sostituisca.

Art. 30 – Entrate fuori orario

1. Per l'entrata posticipata rispetto all'orario d'avvio delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un altro delegato allo scopo.
2. Un breve ritardo nell'ingresso in aula anche se motivato in modo plausibile sarà annotato dal docente della prima ora sul registro di classe. In caso di maggiore ritardo l'alunno sarà comunque ammesso in classe e presenterà la giustificazione del genitore, che sarà firmata dalla Responsabile di plesso o dal/dalla Docente al momento in classe. L'alunno in ritardo, sprovvisto della giustificazione, sarà comunque ammesso in classe, ma dovrà presentare la giustificazione il giorno successivo.
3. Gli ingressi fuori orario sono consentiti solo per motivi documentati (ad esempio per effettuazione di visite mediche o esami diagnostici) o limitatamente a 5 ingressi l'anno per altri motivi. In questa ultima circostanza l'ingresso avviene rigorosamente al cambio dell'ora.
4. Ritardi abitudinari saranno segnalati da parte della Dirigenza alla famiglia, e saranno oggetto di opportuna valutazione sul comportamento.

Art. 31 – Uscite anticipate

1. Durante l'ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate richieste dal genitore, sia prima del termine delle lezioni antimeridiane, sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza del genitore stesso o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona delegata, purché maggiorenne. Il personale docente è tenuto a formalizzare l'operazione di consegna, che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal docente stesso, utilizzando il libretto apposito.
2. Le uscite anticipate sono consentite solo per motivi documentati (ad esempio per effettuazione di visite mediche o esami diagnostici) o limitatamente a 5 uscite l'anno per altri motivi.
3. Possono concedere l'uscita anticipata la Dirigenza, il Responsabile di plesso o il Docente presente in classe al momento della richiesta.

Art. 32 – Assenze degli alunni

1. Le assenze vanno sempre giustificate al docente della prima ora di lezione utilizzando il libretto personale: qualora l'allievo ne sia momentaneamente privo, questi è ammesso in classe ed è tenuto a mettersi in regola entro il giorno successivo.

Per le assenze causate da malattia, gli alunni devono esibire la giustificazione sul libretto. Non è più necessario presentare il certificato medico per la riammissione a scuola anche dopo gli oltre cinque giorni di assenza per motivi di salute, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

2. Per assenze di durata superiore a cinque giorni dovute a motivi familiari, la famiglia fornirà preventivamente informazione alla Segreteria della scuola che ne darà comunicazione al docente coordinatore.
3. Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Art. 33 Sciopero del personale

1. In caso di sciopero del personale, la Dirigenza ne dà avviso alle famiglie, con comunicazione tramite il registro elettronico, almeno 5 giorni prima o, nel caso la proclamazione dello sciopero non sia trasmessa con congruo anticipo, nel più breve tempo possibile.

Nella comunicazione in questione sono indicate le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Sussistendo la possibilità di adesione allo sciopero da parte del personale scolastico, al fine di evitare ogni potenziale rischio, i genitori verificheranno la presenza o meno degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, accompagnando personalmente i propri figli a scuola.

Art. 34 Collaborazione scuola-famiglia

1. Le famiglie sono tempestivamente avvertite nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti in caso di profitto o di comportamento inadeguati, e nei casi di reiterati ritardi e assenze.
2. Durante l'orario della lezione è fatto divieto ai genitori di consegnare ai custodi il materiale dimenticato dagli allievi.

Art. 35 Attività extracurricolari

1. La scuola assicura la realizzazione delle attività extrascolastiche inserite nel Piano dell'Offerta Formativa finalizzate alla crescita culturale e civile degli allievi.

CAPO II - USCITA AUTONOMA PREMESSA

Visto che la sicurezza delle allieve e degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili della scuola;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'Avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati;

Considerato che la giurisprudenza ritiene che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporti per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo, sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori o loro delegati;

Tenuto conto che all'art. 10, co. 3, del d.lgs. 297/1994, le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, sono definite dal regolamento interno, deliberato dal consiglio di istituto;

Visto l'art 19. bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017 con cui i genitori dei minori di anni 14 possono autorizzare le istituzioni scolastiche a farli uscire autonomamente;

il Consiglio d'Istituto adotta il presente articolato per definire le modalità relative all'entrata e all'uscita degli alunni e delle alunne.

Art. 36 – Patto di corresponsabilità concordato scuola-famiglia

1. La scuola, conscia del valore dell'incolumità del minore quale bene giuridicamente indisponibile, disciplina l'uscita degli alunni e delle alunne al termine delle lezioni ed il rientro a casa in autonomia mediante la sottoscrizione, insieme alle famiglie, di uno specifico patto avente come obiettivo lo sviluppo di competenze legate all'ambito dell'autonomia personale dello studente.
2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di auto-responsabilizzazione, possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma delle allieve e degli allievi al termine dell'orario di lezione (antimeridiano e pomeridiano) e di qualsiasi altra attività organizzata dalla scuola nell'ambito del piano dell'offerta formativa.
3. La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, secondo l'apposito modello fornito dalla segreteria. La domanda conterrà una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle pratiche e delle procedure attivate dalla scuola e conferma l'accettazione e la condivisione delle decisioni degli organi collegiali.
4. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente, non tanto per esonerare la scuola da compiti che le sono assegnati per legge, quanto per manifestare in modo inequivocabile la volontà di far subentrare, all'uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza effettiva del personale scolastico. In particolare, si precisa che, con riferimento all'uscita al termine delle lezioni, la responsabilità della scuola cessa nel momento in cui gli alunni e le alunne varcano i cancelli di uscita dagli edifici.

Art. 37 – Procedura per l'autorizzazione all'uscita autonoma

1. La Dirigenza esaminerà la domanda avanzata dai genitori e la concessione sarà supportata da una valutazione fatta dal personale scolastico del plesso interessato, tenendo presenti fattori ambientali e individuali.
2. Se la Dirigenza e il personale riterranno non sussistenti le condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela, e non sufficiente la maturità comportamentale del soggetto, non sarà consentita l'uscita autonoma dell'alunno. Alla luce delle sopra riportate indicazioni, la Dirigenza potrà autorizzare il personale docente e il personale collaboratore scolastico a consentire l'uscita autonoma degli alunni e delle alunne che presentano i requisiti evidenziati.
3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte della scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
4. Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti e delle studentesse dovranno a tal fine sottoscrivere la prevista dichiarazione di assunzione di responsabilità, pubblicata nella sezione Modulistica del sito, Dichiarazione uscita autonoma minorenni. Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato in segreteria **entro il giorno 31 agosto precedente l'avvio di ogni anno scolastico.**
5. Sarà cura dei/delle docenti coordinatori/coordinatrici verificare la documentazione raccolta prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 38 – Uscita da scuola

1. Dopo il suono della campanella i collaboratori scolastici devono essere posizionati davanti al portone di uscita della scuola per controllare il regolare deflusso.
2. Gli insegnanti dell'ultima ora hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di pericolo e di vigilare sui ragazzi, all'atto dell'uscita della scuola, dall'aula fino al cancello esterno ove avviene simbolicamente o materialmente la riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne fa le veci.

3. I genitori che prelevano personalmente i figli e che non riescono a presentarsi all'ora stabilita sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.
4. Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola e non vi sia stata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori - tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito segnalato nella delega. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà la Dirigenza perché si prendano i provvedimenti del caso. Se il problema persiste nel tempo, la scuola farà intervenire le autorità preposte.

Art. 39 – Uscita autonoma

1. L'uscita autonoma degli alunni **al termine delle lezioni** è consentita su autorizzazione scritta di entrambi i genitori dei minori di anni 14 *“in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione”* come disposto dalla legge 04/12/2017, n. 172.
2. La Dirigenza valuterà le richieste di uscita autonoma anticipata dalla scuola fino a 10 minuti prima del termine dell'ultima ora di lezione della classe, per esigenze documentate legate esclusivamente a **motivi di trasporto**.
3. La domanda di uscita autonoma rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei genitori ed esplicita che, all'uscita da scuola, alla vigilanza dell'Istituzione Scolastica subentra quella della famiglia.
4. L'autorizzazione espressa dai genitori viene acquisita a far data dal momento della presentazione. Al momento dell'acquisizione o successivamente può essere invalidata dalla Scuola con atto unilaterale motivato, qualora informazioni o condizioni specifiche sconiglino l'acquiescenza all'autorizzazione stessa.
5. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, **di un mezzo di locomozione proprio**, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
6. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, **del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico**, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. In difetto di autorizzazione genitoriale, il minore non potrà percorrere autonomamente il breve tragitto che lo separa dallo scuolabus e, quindi, dovrà essere prelevato dai genitori o da altro soggetto da costoro delegato e noto alla scuola.

Art. 40 – Uscita autonoma e attività didattiche extracurricolari, corsi pomeridiani, progetti, attività inerenti agli esami di Stato organizzati dalla scuola

1. L'autorizzazione all'uscita autonoma comprende:
 - tutte le attività didattiche (curricolari ed extracurricolari) previste dal PTOF alle quali il/la minore partecipa e che si svolgono in uno dei tre plessi della scuola;
 - gli esami di Stato;
 - in caso di **uscita anticipata della classe** previa comunicazione da parte della scuola.
2. **L'autorizzazione non è valida:**
 - in caso di rientro dalle visite di istruzioni/uscite didattiche anche oltre l'orario ordinario di lezione: i genitori si impegnano in tali eventualità a prelevare i propri figli personalmente o tramite persona delegata;
 - in caso di rientro dalle visite di istruzioni/dalle uscite didattiche in luoghi non coincidenti con uno dei tre plessi della scuola: i genitori si impegnano a prelevare i propri figli personalmente o tramite persona delegata;
 - in caso di uscite anticipate programmate dalle famiglie.

TITOLO IV – USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 41 – Disposizioni generali.

1. I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche sono iniziative d'integrazione della normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della personalità degli allievi che sul piano del completamento della loro preparazione culturale; hanno finalità di crescita personale mediante l'esperienza dell'organizzazione, vissuta e partecipata, e di attività di comune interesse nel campo culturale, sociale, sportivo e ricreativo.
2. **Viaggi di istruzione**
Sono da considerarsi quali *viaggi di istruzione* quelle iniziative di durata superiore alle 24 ore, ovvero che comprendono almeno un pernottamento.
Visite guidate
Sono denominate *visite guidate* le uscite fuori dal territorio comunale la cui durata coincida o superi il normale orario scolastico.
Uscite didattiche
Le *uscite didattiche* si effettuano all'interno del territorio comunale e hanno una durata non superiore all'orario scolastico del giorno di effettuazione. Si considerano uscite didattiche anche quelle effettuate per spettacoli teatrali e cinematografici, per visite a mostre e musei o comunque connesse ad attività di ricerca o progetti sul territorio effettuate a piedi o con autobus di linea.
3. Per assicurare la buona riuscita dell'iniziativa didattica e al fine di garantire la sicurezza degli alunni e dei loro accompagnatori, i genitori degli alunni condivideranno con i propri figli la necessità del rispetto delle regole di partecipazione che saranno di volta in volta individuate secondo le peculiarità dell'iniziativa.

Art. 42 – Piano annuale dei viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche

1. All'inizio di ogni anno scolastico viene diffusa apposita circolare interna con le indicazioni per la stesura dei Piani. Successivamente il Collegio Docenti, sentite le proposte dei Consigli di Classe, elabora il programma dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche da presentare al Consiglio di Istituto.
2. In casi eccezionali si potrà chiedere al Consiglio di Istituto l'autorizzazione a effettuare viaggi di istruzione non previsti nel calendario, previo parere favorevole del Consiglio di Classe.
3. Per permettere di organizzare al meglio le attività e procedere alle prenotazioni, è necessario che le proposte definitive siano presentate entro e non oltre il 31 ottobre. Tali proposte devono essere complete di:
 - date previste (eventualmente il periodo di effettuazione);
 - insegnanti accompagnatori e supplenti;
 - programma dettagliato.
4. Deve essere assicurato di norma l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a viaggi d'istruzione per una durata complessiva superiore a 5 giorni. Deve essere prevista l'individuazione di un docente accompagnatore di "riserva", disponibile a partecipare al viaggio in caso d'improvvisa rinuncia di un collega.

Art. 43 – Modalità di effettuazione.

1. Verificato l'inserimento del viaggio di istruzione nel Piano dei viaggi di cui all'art. 42, l'autorizzazione finale a effettuare il viaggio di istruzione verrà concessa dalla Dirigenza in presenza dei seguenti requisiti:
 - Indicazione dell'attività di preparazione svolta ai fini di illustrare agli allievi il significato culturale del viaggio di istruzione o della visita guidata;
 - Parere favorevole del Consiglio di Classe;
 - Presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni: nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, presenza di un ulteriore accompagnatore preferibilmente l'insegnante di sostegno. L'individuazione degli accompagnatori è subordinata alla loro effettiva disponibilità;

- Presenza di un accompagnatore resosi disponibile e formato per la somministrazione dei farmaci nel caso di uno o più alunni che necessitano della vigilanza e/o somministrazione di farmaci salvavita e/o indispensabili.
- Partecipazione effettiva di un numero di allievi non inferiore ai due terzi del numero totale degli alunni della classe, verificata sulla base delle adesioni di massima espresse dalle famiglie. A tale proposito, nella programmazione e nell'organizzazione dei viaggi, va tenuta presente l'esigenza di contenerne il costo per favorire la partecipazione di tutti. La scuola in casi particolari, compatibilmente con i fondi a disposizione, può decidere di dare un contributo per la partecipazione al viaggio d'istruzione. Gli allievi che non partecipassero ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni.
- Il rispetto di un tetto massimo di spesa definito dal Consiglio di Istituto.

Art. 44 – Modulistica

1. Nel predisporre il piano annuale dei viaggi, gli insegnanti esplicheranno: il calendario, il percorso, gli obiettivi, le motivazioni in apposito modulo fornito dagli uffici di segreteria. Gli insegnanti devono firmare nell'Ufficio di segreteria la lettera d'incarico comprensiva dell'assunzione di responsabilità, l'elenco degli allievi prima dell'effettuazione di ogni viaggio.
2. Al termine del viaggio gli insegnanti accompagnatori consegnano in segreteria una relazione recante elenco dei partecipanti con depernati gli eventuali assenti e i punti di forza e gli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento ai servizi forniti dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 45 – Destinazione, durata e periodo di effettuazione dei viaggi.

1. I viaggi d'istruzione sono organizzati in Italia e all'estero. In ogni caso gli alunni devono essere provvisti di:
 1. documento di riconoscimento (valido per l'espatrio in caso di viaggi all'estero);
 2. tessera sanitaria;
 3. certificati richiesti dalle norme in vigore;
 4. eventuale modulistica richiesta dal Paese ospitante.
2. È opportuno distribuire i viaggi e le visite nell'intero arco dell'anno scolastico. Le visite guidate senza pernottamento possono coinvolgere un numero complessivo di 5 giornate. Se la classe non effettua viaggi con pernottamento tale limite è elevato a 10 giornate.
3. **Non saranno effettuate viaggi d'istruzione nell'ultimo mese di scuola** fatta eccezione per progetti particolari.

Art. 46 – Quote di partecipazione

1. La segreteria, dopo la delibera del Consiglio di Istituto, procederà secondo le norme vigenti alla ricerca dell'operatore economico in grado di assicurare l'effettuazione del viaggio. Successivamente contatterà il capogruppo dei singoli viaggi, al quale verrà affidata da quel momento l'organizzazione del viaggio stesso.
2. I genitori o i loro rappresentanti provvederanno al versamento delle quote tramite il servizio Pago-Pa.
Per i viaggi di più giorni potrà essere prevista una quota di acconto da versare come anticipo al momento dell'adesione all'attività.

TITOLO V – PERSONALE DOCENTE

Art. 47 – Comportamento generale e norme di servizio

1. L'insegnante è tenuto a rappresentare lo Stato e i principi educativi dell'Istituto anche attraverso il comportamento esemplare nei confronti degli alunni, della classe e della Scuola. Deve osservare regole di buon senso nell'uso degli spazi e degli strumenti interni all'Istituto.
2. Costituisce illecito disciplinare esternare davanti a chiunque opinioni negative relative al personale che opera nell'Istituto.

3. È inopportuno usare un tono di voce elevato negli spazi comuni e, in particolare di fronte ad estranei, venir meno alla propria deontologia professionale.
4. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio della lezione, per garantire la sorveglianza e consentire il puntuale avvio delle attività didattiche. tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL.
5. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario di servizio e in caso di ritardo darne tempestiva comunicazione alla Scuola.
6. I docenti sono tenuti a tenere aggiornato il registro elettronico in ogni sua parte.
7. Nell'ora di ricevimento il docente è tenuto a essere presente nel plesso secondo le modalità comunicate alle famiglie.
8. Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori dell'ora prevista, se non per validi motivi. Non è consentito dare comunicazioni ai genitori per via telefonica, salvo che tale comunicazione avvenga in un locale che garantisca la riservatezza della comunicazione.
9. In tutti i locali della scuola è vietato fumare.
10. Non è consentito l'uso del cellulare in classe per motivi non legati alla funzione docente. Ciò in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti (circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998 "Uso del cellulare nelle scuole"). Viene salvaguardato, comunque, ed esclusivamente per finalità didattiche, l'utilizzo di altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, quali pc, tablet, lavagne elettroniche, secondo le modalità che saranno comunicate con apposite circolari. L'utilizzo per finalità didattiche e organizzativo/amministrative da parte dei docenti non è soggetto a divieto quando necessario al perseguimento delle finalità istituzionali. È consentito l'uso del cellulare nel caso di emergenza

Art. 48 – Vigilanza degli allievi

1. Ogni docente in servizio alla prima ora accoglierà gli allievi e le allieve al loro arrivo in classe e ne giustificherà le assenze controllando la regolarità delle giustificazioni ed eventualmente segnalando alla Dirigenza e al coordinatore/alla coordinatrice di classe le eventuali irregolarità, ritardi e assenze numerose o ripetute, in modo da poterne informare le famiglie. Allo stesso modo, ogni docente è tenuto a comunicare alle famiglie i casi in cui il profitto e/o il comportamento risultano inadeguati.
2. Ciascun docente provvederà durante l'ora di lezione a regolare le **uscite degli allievi**, per usufruire dei servizi igienici, **uno per volta**: solo in casi eccezionali gli alunni potranno uscire da classe nel corso delle prime due ore di lezione; il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente ai docenti e alle responsabili di sede ogni eventuale comportamento scorretto o a rischio per l'incolumità degli allievi stessi.
3. Nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi ciascun docente adotta tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi. Alla fine delle lezioni ciascun docente accompagnerà la classe all'uscita adoperandosi perché l'operazione si svolga ordinatamente.
4. Il docente che, per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe, sarà sostituito da un collaboratore scolastico o da altro docente libero perché sia assicurata la sorveglianza in sua assenza.

Art. 49 - Criteri per l'assegnazione alle sedi/alle classi del personale docente, elencati in ordine di priorità:

1. Continuità nella classe/nel plesso.
2. Competenze professionali.
3. Richiesta volontaria di mobilità interna. Detta richiesta potrà essere presa in considerazione per il personale già titolare nell'Istituto, a condizione che nella sede richiesta sussistano le condizioni di vacanza organica e che i richiedenti siano in possesso delle competenze necessarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PTOF per la sede di riferimento.

4. Richiesta da parte dei docenti neo-trasferiti, motivata ai sensi della legge n. 104/92 o della legge n.151/00 (congedi parentali a tutela dell'infanzia) a condizione che esista nel plesso/sede richiesto la vacanza organica e che i richiedenti siano in possesso delle competenze necessarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PTOF per il plesso/sede di riferimento.

5. Graduatoria d'istituto.

6. Maggior punteggio nella mobilità.

Al/Alla docente si garantirà la continuità didattica nel plesso e nella classe, tuttavia, in presenza di situazioni particolari (conflitti con i colleghi o con i genitori, incompatibilità dimostrata, inefficacia dell'intervento rispetto alle problematiche della classe...), la Dirigente assegnerà a classi/sedi diverse al fine di migliorare l'efficacia, la qualità del servizio e la serenità nell'ambiente di lavoro.

Art. 50 – Ore di supplenza

1. L'insegnante impegnato in un'ora di supplenza deve svolgere un'attività didattica che tenga impegnati gli alunni e le alunne e che sia quanto più possibile conforme al programma della classe.

2. Nei casi in cui non sia possibile sostituire il docente assente con un collega a disposizione, gli alunni potranno essere distribuiti in altre classi per garantire la vigilanza.

3. Qualora a supplire l'assenza dell'insegnante di Religione sia un collega della stessa classe, questi non potrà sviluppare nuove parti del programma per rispetto degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Nel caso in cui la supplenza sia affidata al docente di materia alternativa, questi svolgerà i contenuti che riterrà più opportuni.

Art. 51 – Ricevimento dei Genitori o di chi ne fa le veci

1. Il personale Docente cura i rapporti con i genitori degli allievi e delle allieve delle proprie classi secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.

2. La Dirigenza, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. Gli incontri generali Scuola-Famiglia non potranno mai essere in numero inferiore di uno per quadrimestre. Il ricevimento dei genitori da parte di un docente si svolge per un'ora con cadenza bimensile, fissata dal docente e da questi opportunamente comunicata.

3. La Dirigente e le Sue collaboratrici sono a disposizione per la soluzione di problemi di ordine organizzativo e didattico.

Art. 52 – Intervallo

1. Durante l'intervallo gli alunni possono rimanere nelle aule o spostarsi rimanendo in prossimità della propria aula, secondo la valutazione del/della docente. La sorveglianza è assicurata dall'insegnante della classe che ha svolto la lezione durante l'ora precedente alla ricreazione.

Art. 53 – Prevenzione e sicurezza

1. Le/I docenti sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza, anche nelle fasi di entrata uscita. Sono, altresì, tenuti a conoscere il piano di evacuazione e i comportamenti da tenere in caso di emergenza. Sono tenuti a segnalare per iscritto alla Presidenza eventuali malfunzionamenti, guasti, oggetti e arredi deteriorati riscontrati all'interno dell'Istituto e comunque ogni situazione delle strutture potenzialmente pericolosa per persone o cose.

Art. 54 – Spostamento delle classi

1. Il/La Docente (o un collaboratore scolastico appositamente incaricato) dovrà necessariamente accompagnare la classe all'inizio e al termine della lezione svolta in un laboratorio.

2. Aule speciali, laboratori, spogliatoi vengono chiusi dal docente stesso, e/o dal personale scolastico addetto. L'Istituto, pur cercando di evitare fatti incresciosi (furti, appropriazioni

indebite ecc.) mediante vigilanza del personale scolastico, non risponde dei beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

Art. 55 – Illustrazione della programmazione e valutazioni.

1. Le/I docenti illustrano alle classi all'inizio dell'anno scolastico le linee generali della programmazione (obiettivi, metodologie, strumenti, prove di verifica, criteri di valutazione).
2. Allo stesso modo, quando danno inizio ai singoli moduli/unità didattiche chiariscono quali sono gli obiettivi e le competenze che gli studenti dovranno acquisire e gli strumenti di verifica che saranno utilizzati.
3. Le/I docenti, coerentemente con il Protocollo di Valutazione, informano tempestivamente dei risultati raggiunti, mediante l'esplicitazione dei voti adeguatamente motivati e debitamente annotati sul registro elettronico.

Art. 56 – Distribuzione dei carichi di lavoro

1. Gli/Le insegnanti si impegnano a scaglionare in modo equilibrato i carichi di lavoro settimanali degli studenti e delle studentesse. In accordo con le classi definiscono la distribuzione delle verifiche, **evitando che nella stessa giornata gli alunni siano sottoposti a due o più verifiche scritte**. Eventuali eccezioni devono essere comunicate alla Dirigenza e supportate da adeguata motivazione.
2. È fatto assoluto divieto di interrogare gli alunni separatamente dal resto della classe e in orario diverso rispetto alle proprie lezioni: l'interrogazione è un momento didattico e educativo per tutta la classe, che non può esserne privata. È inopportuno concentrare le verifiche negli ultimi giorni prima del termine del quadrimestre e dell'anno scolastico.

Art. 57 – Circolari interne

1. I docenti sono tenuti a consultare regolarmente la posta istituzionale e la bacheca del registro elettronico, dove sono raccolte le disposizioni di servizio (circolari).
La pubblicazione digitale delle circolari nell'area riservata del registro elettronico ha a tutti gli effetti valore giuridico della comunicazione.
Il rispetto delle disposizioni dirigenziali rientra tra i doveri del pubblico dipendente la cui violazione è fonte di responsabilità disciplinare nonché rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile nel caso essa sia collegata alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

TITOLO VI – UTENZA E PUBBLICO

Art. 58 – Accesso all'Istituto

1. Gli alunni iscritti e i loro genitori (o chi ne fa le veci), nonché il personale degli Enti locali, ed il personale scolastico hanno accesso all'Istituto nell'ambito dell'orario di apertura dell'Istituto e dei vari uffici.
2. Tutte le persone che accedono in Istituto devono recarsi direttamente nei luoghi riservati al ricevimento senza accedere ad altri ambienti (aule, laboratori ecc.), purché non siano espressamente autorizzate dalla Dirigenza e pertanto accompagnate dal personale di custodia o incaricato. In particolare, durante la ricreazione degli alunni, il pubblico deve rimanere negli ambienti autorizzati.

Art. 59 – Rapporti con la Dirigenza

1. La Dirigenza all'inizio di ogni anno scolastico stabilisce giorni ed orari per il ricevimento, esclusivamente su prenotazione, di quanti ne abbiano necessità e ne dà comunicazione al pubblico.
2. In fase di prenotazione occorre specificare l'argomento o la motivazione alla base della richiesta di colloquio.

Art. 60 – Accesso alla Segreteria

1. La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi definisce e rende pubblico annualmente l'orario di accesso alla segreteria per le eventuali pratiche d'ufficio.

TITOLO VII – PERSONALE ATA

Art. 61 – Compiti di sorveglianza (personale Collaboratore scolastico)

1. Come previsto dal C.C.N.L., il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza generica dei locali, controllando in particolare le scale in concomitanza con l'orario di ingresso e di uscita degli alunni.
2. Chiunque rilevi all'interno dell'Istituto e nei locali di pertinenza situazioni di pericolo (guasti, oggetti e arredi deteriorati, con particolare attenzione alla pavimentazione e alle strutture murarie, sia interne che esterne, perdite e infiltrazioni d'acqua ecc.) è tenuto ad informare per iscritto la Direttrice dei Servizi amministrativi e il Preposto della sicurezza del plesso.

Art. 62 – Comportamento generale

1. A contatto con il pubblico il personale deve indossare il cartellino di riconoscimento ben visibile.
2. Il personale che provvede anche alla pulizia dei locali scolastici dovrà utilizzare idoneo abbigliamento, ai sensi delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Anche il personale ATA rappresenta lo Stato e a confermare i principi educativi dell'Istituto, consapevole che è il primo anello della struttura con il quale entra in contatto l'utente. È necessario quindi che si adoperi con tutte le sue capacità ad offrire il meglio della propria professionalità, evitando atteggiamenti, comportamenti ed espressioni che possano ledere la dignità e la sensibilità di ciascun individuo.
4. Il personale ATA è tenuto alla riservatezza e al rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali e può fornire, qualora richieste, solo le informazioni strettamente necessarie e comunque attinenti alla propria mansione e che è autorizzato a divulgare.
5. In tutti i locali della scuola è vietato fumare.
Non è consentito l'uso del cellulare. Ciò in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti (circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998 "Uso del cellulare nelle scuole"). Al fine di mantenere coerenza tra le regole stabilite per gli studenti e il comportamento tenuto dagli adulti di riferimento durante l'orario di servizio, è fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari da parte dei collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad esse destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.
6. È consentito l'uso del cellulare nel caso di emergenza.

Art. 63 – Orario di servizio

1. L'orario di servizio giornaliero è disciplinato dal CCNL vigente, al cui articolato si rimanda integralmente, nonché dalle disposizioni ed incarichi di servizio predisposti dalla DSGA.
2. Qualora l'orario di servizio giornaliero ecceda il limite delle 6 ore, il dipendente, a richiesta, può effettuare una pausa di 30 minuti.
3. L'orario continuativo superiore a 7 ore e 12 minuti determina il diritto ad effettuare la pausa di 30 minuti, diritto che è irrinunciabile da parte del lavoratore, in quanto finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto.
4. Il dipendente ha l'obbligo di apporre la firma relativa alla pausa, anche nel caso in cui decida di trascorrere la propria pausa all'interno della sede di lavoro.
5. Sull'orario di entrata e di uscita viene accordato un margine di flessibilità di 10 minuti, fermo restando il rispetto della durata della prestazione giornaliera. Un margine superiore ai 10 minuti dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Dirigente o dalla DSGA.

Art. 64– Ritardi

1. Il ritardo è inteso come l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio, ferma restando l'inderogabilità dell'inizio dei servizi per il pubblico (centralino, apertura della scuola e servizio ai reparti/piani per la vigilanza, apertura al pubblico degli uffici, ecc.).
2. Le frazioni orarie di servizio non prestato possono essere recuperate, ove possibile, lo stesso giorno prolungando l'orario di uscita o alternativamente, sono concesse fino al monte orario settimanale di servizio nel corso dell'anno scolastico con l'obbligo di recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, in una o più soluzioni, in giorni e in orari concordati con la DSGA, in relazione alle esigenze di servizio della scuola.
3. Il mancato recupero, per fatto imputabile al dipendente, del debito orario per i ritardi, entro i limiti di cui al comma 2, comporterà la corrispondente decurtazione di eventuali ore/frazioni di ore prestate in eccedenza o della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo.
4. Ritardi ripetuti e/o non giustificati e/o non comunicati tempestivamente costituiscono presupposto per l'avvio delle procedure disciplinari previste per il mancato rispetto dell'orario di lavoro normate dalle leggi vigenti e dal CCNL.

Art. 65– Prestazioni di lavoro straordinario

1. La prestazione di lavoro straordinario deve essere condizionata da un'autorizzazione formale e preventiva che consenta di verificare in concreto la sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro. Prestazioni di lavoro straordinario non preventivamente autorizzate non saranno riconosciute.
2. Per ciascun lavoratore sarà disponibile un conto individuale delle ore complessivamente prestate.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario costituiscono un monte ore che può essere recuperato, previa autorizzazione della DSGA, compatibilmente con le esigenze di servizio nelle seguenti modalità:
 - a. fruizione di permessi brevi;
 - b. riposi compensativi durante i periodi di sospensione delle lezioni e di chiusura totale della scuola (chiusure prefestive);
4. I recuperi compensativi dovranno essere effettuati di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico in corso e, comunque, per il personale assunto a tempo determinato entro la scadenza del contratto di lavoro.
5. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, l'ufficio di Segreteria preposto elaborerà il prospetto riepilogativo individuale delle presenze del personale. Ciascun dipendente riceverà mensilmente il riepilogo della propria situazione debitoria/creditoria di ore di servizio: per ogni eventuale chiarimento potrà rivolgersi alla DSGA.
6. La DSGA effettua le eventuali correzioni, previo accertamento della loro correttezza, e tramite l'ufficio preposto, stila un report mensile definitivo delle presenze con il saldo passivo (da recuperare entro il mese successivo) e attivo (straordinario/riposi compensativi) di ciascun dipendente, anche per fini statistici. Il report mensile definitivo, vidimato dalla DSGA, verrà consegnato in copia alla Dirigente Scolastica.

Art. 66– Richiamo all'osservanza

L'inosservanza, anche parziale, delle disposizioni qui impartite e i fatti e comportamenti tesi alla manomissione o la errata registrazione degli orari di ingresso e di uscita da parte del personale, costituiranno comportamento rilevante sul piano disciplinare e motivo di applicazione delle relative sanzioni, così come previsto dal D.Lgs 150/2009 e dal CCNL Istruzione e Ricerca vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 – Norma di rinvio, entrata in vigore e modifica

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione e sarà cura dell'amministrazione darne diffusione secondo le regole ordinarie di pubblicità legale.

3. Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifica, al verificarsi di sopravvenute esigenze. A tal fine saranno tenute in considerazione osservazioni tese al miglioramento del servizio pervenute da parte di tutte le componenti della Comunità Scolastica.

**SONO PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO INTERNO
I SEGUENTI ALLEGATI:**

<https://www.scuolecarduccilivorno.edu.it/regolamenti-e-privacy/>

REGOLAMENTI PER TUTTI GLI ORDINI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

- **ALLEGATO n.8** REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- **ALLEGATI n.9** DIDATTICA A DISTANZA (DaD) e ATTIVITA' DI FORMAZIONE A DISTANZA (FaD):
INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ di DaD
REGOLAMENTO per l'uso di G-Suite for Education-GENITORI
REGOLAMENTO DI UTILIZZO G-SUITE FOR EDUCATION – DOCENTI
- **ALLEGATO n.10** REGOLAMENTO SERVIZI INTERNET E POSTA ELETTRONICA
- **ALLEGATO n.11** REGOLAMENTO "SMART"- COLLEGIO DOCENTI – CONSIGLIO DI CIRCOLO – OO.CC.
- **ALLEGATO n.12** INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO "SMART"- COLLEGIO DOCENTI – CONSIGLIO DI CIRCOLO – OO.CC
- **ALLEGATO n.13** INTEGRAZIONE BIS AL REGOLAMENTO "SMART" COLLEGIO – CONSIGLIO DI ISTITUTO – OO.CC.